R.G. n. 508/2025 R.G.

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio Contenzioso Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente

dott. Antonio Stanislao Fiduccia giudice

dott.ssa Francesca Greco giudice relatore/estensore

nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 8 maggio 2025 dal Tribunale di Avezzano, comunicata alle parti in data 9 maggio 2025, nell'ambito del sub procedimento iscritto al n. 227-1/2025 r.g., promosso da:

Parte_1 **(C.F.** *C.F._1* **)**, nata ad Avezzano il 9 aprile 1951 e ivi residente in via E. Chamantias, elettivamente domiciliata in Avezzano via Amendola 26 presso lo studio dell'avv. Emanuela Colucci che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di reclamo.

RECLAMANTE

contro

Controparte_1 (**p.iva** *P.IVA_1* [di seguito per brevità *CP_1* , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Avezzano alla Via Vezzia 65/67;

Controparte_1 **(C.F.** *C.F._2* **)**, quale legale rappresentante e socia di *CP_1* residente in Avezzano alla Via Saragat n. 4;

Controparte_1 **(C.F.** *C.F._3* **)**, quale legale rappresentante e socia di *CP_1* residente in Avezzano alla Via Saragat 4;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Iachizi (C.F. *CodiceFiscale_4*) ed elettivamente domiciliate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: *Email_1*

RECLAMATE

Arbitrato in Italia

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 giugno 2025;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. In data 24/02/2025, *Parte_1* ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, nel sub procedimento iscritto al n. 227-1/2025 r.g, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della delibera di esclusione adottata dall'assemblea dei soci della *Controparte_2* nei confronti della reclamante in data 13 gennaio 2025 (comunicata il 31.1.2025).

Tale domanda è stata formulata dalla reclamante nell'ambito del procedimento di opposizione alla delibera, instaurato ai sensi dell'art. 2287 c.c., volto ad ottenere la declaratoria di "*insussistenza ed infondatezza dei presupposti e motivi di esclusione del socio deliberata all'unanimità dell'assemblea dei soci in data 13.01.2025 per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto annullare la delibera impugnata e , conseguentemente, dichiarare il diritto della Parte_1 ad essere reintegrata nella compagine sociale e continuare ad essere socia della CP_1 In via subordinata: accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti del grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 e 2286 c.c. e per l'effetto annullare la delibera impugnata con reintegrazione dell'attrice e/o continuazione della qualità di socia*.".

La reclamante ha chiesto la riforma del provvedimento originario ritenendo sussistente sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*, precisando che, pur percependo una pensione di 1.200 euro mensili, la stessa faceva affidamento sugli ulteriori introiti derivanti dall'attività lavorativa per far fronte ad impegni economici assunti, anche in ambito sanitario.

Si sono costituite in giudizio le reclamate chiedendo il rigetto del reclamo, insistendo, in via preliminare, nell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario a decidere sull'istanza cautelare considerata la clausola compromissoria di cui all'art. 14 dell'atto costitutivo e, nel merito, nell'insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, e chiedendo la condanna della reclamante per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c.. Invero, le reclamate hanno rappresentato che, contestualmente al giudizio iscritto al n. 227/2025, l'odierna reclamante ha introdotto altri due procedimenti, segnatamente:

Arbitrato in Italia

- ricorso ex art. 810 c.p.c., iscritto in data 24/02/2025 al n. 142/2025 V.G. volto ad ottenere la nomina dell'arbitro unico previsto dall'art. 14 dell'atto costitutivo della *Controparte_3* nell'ambito del quale è stata avanzata istanza di sospensione *inaudita altera parte* della delibera di esclusione del socio, poi rinunciata;

- ricorso cautelare *ante causam* ex art. 669 quinquies c.p.c, iscritto in data 24/02/2025 al n. 193/2025 RG, con il quale è stata chiesta la sospensione della delibera impugnata.

All'udienza dell'11 giugno 2025, sentite le parti, il Collegio ha riservato la decisione.

2. Il reclamo va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2.1 Preliminarmente, risulta incontestata tra le parti la circostanza della sussistenza, nell'atto costitutivo della società (atto pubblico del 22/01/2008), della clausola compromissoria che all'art. 14 recita testualmente "*nel caso sorgessero contrasti tra i soci e la società, tra i soci e gli amministratori o tra gli stessi amministratori, questi si impegnano fin da ora a rimettere le controversie a un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro deciderà quale amichevole compositore, senza formalità di rito e il lodo non sarà impugnabile*". L'atto è rimasto invariato anche a seguito dell'ingresso della socia reclamante nella società, avvenuto in data 16/07/2015.

Appare, inoltre, pacifica tra le parti la competenza arbitrale sulla controversia, considerato che la reclamante ha richiesto la nomina dell'arbitro unico previso dall'atto costitutivo.

Inoltre, nessuna delle parti ha contestato la qualificazione operata dal giudice di prime cure che ha ritenuto l'arbitrato rituale[1].

2.2 Ciò premesso, nel caso di specie, l'istanza cautelare è stata proposta in corso di causa, nell'ambito del procedimento di opposizione alla delibera di esclusione del socio ex art. 2287 c.c., controversia che appare pacificamente attribuita alla competenza dell'arbitro unico, come previsto dall'atto costitutivo e non contestato da alcuna parte.

Va rammentato che la tutela cautelare nel corso di un giudizio già pendente ha natura strumentale e provvisoria, dovendo garantire l'efficacia della futura decisione definitiva; per tali ragioni, l'accoglimento della domanda cautelare presuppone il vaglio del requisito, tra gli altri, del *fumus boni iuris* del diritto che la parte istante fa valere con la domanda principale.

[1] V. paragrafo 2c dell'ordinanza oggetto di reclamo.

Arbitrato in Italia

Nel caso di controversie devolute alla competenza di arbitri, la tutela cautelare è garantita dall'art. 669 quinquies c.p.c., richiamato, peraltro, dall'art. 818 c.p.c. a mente del quale prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio, la *potestas iudicandi* cautelare resta attribuita al "*giudice competente a norma dell'art. 669 quinquies*".

Nel caso in esame, la domanda cautelare proposta non può essere ammessa nell'ambito del giudizio di merito instaurato dinanzi al Tribunale ex art. 2287 c.c., avente ad oggetto una domanda incontrovertibilmente di competenza dell'arbitro unico, non potendo neppure essere riqualificata in domanda ex art. 669 quinquies c.p.c.. Invero, la reclamante ha instaurato, contestualmente al procedimento da cui è originato il presente reclamo, un giudizio ai sensi dell'art. 669 quinquies c.p.c., iscritto al n. 193/2025, ad oggi pendente, avente ad oggetto, in via autonoma, la medesima domanda di sospensione cautelare formulata nel presente procedimento.

Ne discende l'inammissibilità dello strumento cautelare azionato nell'ambito del procedimento ex art. 2287 c.c., senza che, peraltro, si verifichi alcun *vulnus* al diritto alla tutela giurisdizionale dell'odierna reclamante che ha azionato lo strumento cautelare appositamente previsto dalla normativa sopra richiamata.

Inoltre, non appare decisiva l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa della reclamante rispetto a tale questione, atteso che il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ha natura pienamente devolutiva, potendo il collegio riesaminare l'intera questione, anche oltre i motivi specificamente formulati dalle parti, e verificare i presupposti per la concessione della misura cautelare.

Pertanto, l'istanza cautelare proposta al fine di assicurare una immediata tutela al diritto fatto valere nel procedimento principale nel quale è stata formulata deve essere rigettata, considerata la presenza della clausola compromissoria prevista nell'atto costitutivo, la cui operatività e pacificamente riconosciuta dalle parti, nonché tenuto conto dell'ulteriore giudizio pendente ex art. 669 quinquies c.p.c., avente ad oggetto la medesima domanda cautelare, instaurato il medesimo giorno del giudizio da cui ha origine il presente reclamo.

2.3 Le ulteriori doglianze restano assorbite, dovendosi, in ogni caso, evidenziare l'inesistenza di un *periculum in mora*, così come correttamente rilevato anche dal

Arbitrato in Italia

giudice di prime cure con motivazione che questo Collegio condivide, in quanto anche le allegazioni introdotte dalla reclamante in sede di reclamo non sono state supportate da adeguati elementi di prova. Inoltre, la reclamante lamenta un pregiudizio avente natura esclusivamente patrimoniale e, pertanto, suscettibile di ristoro in sede risarcitoria.

Pertanto, il reclamo va rigettato per le argomentazioni sopra indicate.

3. Le spese dovranno essere liquidate all'esito del giudizio di merito[2]. Si rimette al giudice del merito anche la decisione rispetto alla domanda formulata dalle reclamate ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c..

4. Atteso l'esito del reclamo, si dà atto dell'applicazione del disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

letto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

RIGETTA il reclamo.

SPESE al merito.

DÀ ATTO dell'applicazione del disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Avezzano, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.

Il Presidente

dott. Leopoldo Sciarrillo

Arbitrato in Italia

[2] Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 12898 del 13/05/2021 (Rv. 661381 - 01).